

TRIBUNALE CIVILE DI L'AQUILA

Udienza ex art. 669 sexies cod.proc.civ. nel giudizio n. 2267/17 R.G.A.C.

Il giorno 12/10/2017, davanti al giudice dr.Roberto Ferrari, sono comparsi >

Per il ricorrente l' avv. RUSCIO si riporta al ricorso

Per il resistente l' avv. CHICHIARELLI

le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi

Il giudice si ritira per deliberare.

Alle ore 18.30 viene data lettura dell' ordinanza allegata.



N. R.G. 2017/2267



TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **2267/2017**

IL GIUDICE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Parte ricorrente agisce chiedendo in via cautelare la sospensione della deliberazione assembleare del 1/9/17 e l' effettivo ripristino dei poteri riservati agli organi amministrativi.

La sospensione dell'esecuzione della deliberazione può esser chiesta solo *con ricorso depositato contestualmente al deposito della citazione* (art. 2378 cod.civ.), sicchè, dato l' inequivocabile significato letterale della disposizione, non è ammissibile la sospensione di deliberazione assembleare in assenza di impugnazione della stessa. Nè può ricorrersi allo strumento cautelare residuale previsto dall' art. 700 cod.proc.civ. in assenza dei presupposti processuali che consentano il ricorso allo strumento tipico –di medesimo contenuto- previsto dalla legge.

La competenza arbitrale a decidere l' impugnazione di delibera societaria è estesa alla sospensione cautelare dall' art. 35 co.4 L. 18 giugno 2009, n. 69, tuttora in vigore. Tale competenza sussiste in ragione della devoluzione effettuata con la clausola compromissoria e giustificata dalla disponibilità di uno strumento processuale idoneo alla sollecita definizione del merito non vincolata ai termini del rito ordinario di cognizione, che di per sè e in via generale rende marginali i casi di urgenza legittimanti il ricorso cautelare in sede di giurisdizione ordinaria, cui è aggiunta la previsione della sospensione in sede arbitrale.

L' accidentale ritardo nella nomina giudiziale degli arbitri, talora condizionabile dalle parti, non è idonea a determinare una alterazione del criterio di competenza fissato dalla legge. Ove dovesse ritenersi altrimenti, il ritardo genera la necessità per la parte di introdurre il giudizio con citazione ai sensi dell' art. 2378, sia pur a rischio –meramente processuale- di litispendenza.

Le istanze cautelari consequenziali sono dipendenti dalla domanda di sospensione e difetterebbero comunque di attualità dell' esigenza cautelare, in assenza di comprovata inottemperanza alla sospensiva.

In presenza di incertezze giurisprudenziali sul nesso tra arbitrato e sospensiva cautelare sperimentate dalle parti medesime, le spese di lite vanno integralmente compensate ai sensi dell' art. 92 co.2 cod.proc.civ.



per questi motivi

Il Tribunale

RIGETTA

l'istanza e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

L'Aquila, 12 ottobre 2017

Il Giudice
dott. Roberto Ferrari

